

11268/20



ORIGINALE

706 . PS . NEG .
Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo
INAT 17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

C.I.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: opposizione agli atti
esecutivi - litisconsorzio ne-
cessario - omessa esposizione
- inammissibilità

- Franco De Stefano · Presidente -
- Lina Rubino · Consigliere -
- Marco Rossetti · Consigliere -
- Augusto Tatangelo · Consigliere -
- Cosimo D'Arrigo · Consigliere Rel. -

R.G.N. 14937/2016

Cron. *M268*

UP - 01/10/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G. proposto da

Mario e Giorgio I rappresentati e di-
fesi dagli Avv.ti , con
domicilio eletto in Roma, , presso lo studio
dell'Avv. ;

- ricorrenti -

contro

Michele, Francesco e Antonietta, rap-
presentati e difesi dagli Avv.ti ;
, con domicilio eletto in Roma, .
, presso lo studio dell'Avv. C ;

- controricorrente -

Società per la Gestione di Attività - S.G.A. s.p.a., in persona del le-
gale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.

*2019
1966*

), domiciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– *controricorrente* –

Italfondario s.p.a., quale procuratrice della s.r.l. e della s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv. ti

, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma,

– *controricorrente* –

Nettuno Gestione Crediti s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore *pro tempore*;

– *intimata* –

Fabio;

– *intimato* –

Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

– *intimata* –

DoBank s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

– *intimata* –

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

– *intimata* –

Alba;

– *intimata* –

Saverio e Saverio Arturo;

– *intimati* –

avverso la sentenza n. 779 del Tribunale di Foggia depositata l'11 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1° ottobre 2019 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

udito l'Avv. in sostituzione dell'Avv.

;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; in subordine, l'inammissibilità del ricorso in relazione alle ragioni dell'opposizione qualificate nella sentenza impugnata come proposte ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e il rigetto per il resto.

FATTI DI CAUSA

La Nettuno Gestione Crediti s.p.a., in qualità di mandataria della s.r.l., cessionaria del credito vantato dalla Banca del Monte di Foggia nei confronti di Mario e Giorgic , agiva esecutivamente nei confronti dei debitori ceduti, sottoponendo a pignoramento diversi terreni di loro proprietà.

Nella procedura esecutiva spiegavano intervento altri creditori.

Dopo alcuni esperimenti di vendita andati deserti, i beni erano aggiudicati a Francesco e Michele a cui favore veniva emesso il decreto di trasferimento in data 4 luglio 2013.

In data 22 luglio 2013 gl proponevano opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., domandando la sospensione dell'esecuzione e deducendo, per quanto qui ancora rileva, che la vendita doveva considerarsi nulla perché:

- nell'avviso di vendita non si faceva menzione della presenza di vigneti (accertati dal perito stimatore) su talune delle particelle vendute come terreno seminativo;
- aveva ad oggetto anche un bene demaniale, giacché una delle particelle era stata oggetto di espropriazione per pubblica utilità;
- uno dei due lotti era stato aggiudicato due volte, mentre l'altro, non menzionato nel decreto di trasferimento, era rimasto ancora sottoposto a pignoramento.

Aggiungevano, inoltre, gli opposenti che i decreti di trasferimento dovevano considerarsi nulli perché non completi delle indicazioni necessarie per legge.

Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava un termine per l'introduzione del giudizio di merito. Introdotto il giudizio, il Tribunale di Foggia rigettava l'opposizione con sentenza avverso la quale gli esecutati hanno proposto ricorso straordinario per cassazione – ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. – articolando otto motivi di ricorso.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a. e la Italfondario s.p.a., quale procuratrice della s.r.l. e della s.p.a.

Hanno resistito con controricorso congiuntamente anche Francesco Michele e Antonietta . Quest'ultima ha illustrato di essere stata convenuta in primo grado sul presupposto che fosse comproprietaria del bene, in quanto moglie in regime di comunione legale di Francesco nonostante l'acquisto del fondo dovesse ritenersi invece escluso dalla comunione legale; ha quindi dedotto che il Tribunale di Foggia nulla ha statuito circa la sua posizione e che, per tale ragione, avrebbe potuto proporre ricorso incidentale condizionato, essendosi però astenuta per ragioni di economia processuale.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Impregiudicata la questione della procedibilità del ricorso per omessa autenticazione della notificazione della sentenza a mezzo PEC, va rilevata preliminarmente – avendo carattere assorbente e maggiore "liquidità" (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorso, infatti, non soddisfa il requisito di un'esposizione dei fatti, che – ancorché sommaria – garantisca comunque alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del

18/05/2006, Rv. 588770 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La prescrizione del requisito imposto dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma è funzionale alla chiara e completa conoscenza dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorso, pur contenendo l'illustrazione di molti dettagli (alcuni dei quali non necessari), non indica con chiarezza quali fossero le parti processo esecutivo. I ricorrenti si limitano ad affermare che la procedura è proseguita «*per impulso dei creditori intervenuti*», senza precisare chi questi siano. In particolare, nel riportare il contenuto del ricorso in opposizione si indicano i nominativi dei soli creditori il cui intervento si assume essere illegittimo, nulla specificando però in ordine alla presenza di altri eventuali intervenuti (pag. 10).

Com'è noto, nelle opposizioni agli atti esecutivi, al pari delle controversie distributive, il litisconsorzio processuale è necessario con tutti i creditori che rivestano la qualità di precedente o di intervenore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata (Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011, Rv. 619403 - 01; Sez.

3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Rv. 654355 – 01).

Di conseguenza, qualora venga proposto ricorso per cassazione, nell'esposizione dei fatti è necessario indicare specificatamente tutti i creditori procedenti o intervenuti, al fine di consentire alla Corte il controllo sulla regolarità del contraddittorio. Ove questo non sia integro, ma sia possibile individuare univocamente coloro nei confronti dei quali deve essere regolarizzato, si provvede ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. Viceversa, nel caso in cui l'esposizione contenuta nel ricorso non consenta l'esatta individuazione dei litisconsorti necessari – e quindi non permetta neppure di verificare se il litisconsorzio sia integro oppure no – la sanzione processuale dovrà essere quella dell'inammissibilità per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Del resto, si consideri non solo che le risultanze del fascicolo d'ufficio non possono valere a colmare eventuali carenze espositive del ricorso per cassazione, ma che il dato dei creditori procedenti o intervenuti neppure risulta da tale fascicolo, trattandosi di attività processuale svolta nell'ambito non dell'opposizione, bensì del processo esecutivo, il cui relativo fascicolo il giudice dell'opposizione non è tenuto ad acquisire. Per tali ragioni, l'onere di allegazione in capo al ricorrente è ancora più specifico e pregnante.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

“In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario. Pertanto, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire alla Corte di verificare l'integrità del contraddittorio ed eventualmente provvedere ad ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.”.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso in esame, del tutto carente sul piano espositivo, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo, differenziata in ragione della diversa attività difensiva posta in essere dalle parti controricorrenti.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dagli impugnanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per la Italfondario s.p.a. e in euro 3.200,00 sia per

Michele, Francesco e Antonietta, tra questi in solido, sia per la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 per ciascun controricorrente, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2019.

~~(*)~~ Il Consigliere estensore

Cosimo D'Arrigo

~~(*)~~ Il Presidente

Franco De Stefano

~~(*)~~ Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo consigliere anziano del collegio, per impedimento del suo presidente e dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020 (decreto del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione n. 40 del 18-19/03/2020).

Il Consigliere anziano

Lina Rubino

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19 2 GIU 2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA